NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 28

Determinazione dei nuovi stipendi

Nella prima applicazione del presente decreto i nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:

a) stipendio;

b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) L. 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

d) L. 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;

e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio;

f) eventuali assegni personali pensionabili. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina e' conferita la classe di stipendio immediatamente superiore, la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi. Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'art. 26 e' mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate. Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si prevede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo criteri di cui al presente articolo. Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Capo	I — Personale docente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-28-determinazione-dei-nuovi-stipendi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it